MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE ITTICA, COLPITO DALLA RECENTE EMERGENZA AMBIENTALE

Art. 1

Fondo di solidarietà sociale della pesca

In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994 nei compartimenti marittimi della regione Puglia, di cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n. 532, e del Ministro della sanita' del 31 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1994, per le unita' dei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto, abilitate alla pesca professionale, e' corrisposto all'armatore per quarantacinque giorni il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione. Al personale imbarcato sulle unita' di cui al comma 1 e' comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai mitilicoltori, danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, e' corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di:

a) lire 10 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione superiore a 250 mila metri quadrati;

b) lire 5 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione inferiore a 250 mila metri quadrati;

c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la prescritta dichiarazione statistica. Gli indennizzi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 non sono cumulabili. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda e' presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla capitaneria di porto competente per territorio entro il 31 dicembre 1994. Alla domanda e' allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicita' del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 e' disposto, anche in deroga alle norme di contabilita', dalla capitaneria di porto, entro il 28 febbraio 1995, sulla base degli

accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dopo aver valutato la ragionevolezza della richiesta. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1994, non più in vigore dal 1 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-del-settore-della-produzione-ittica-colpito/art-1-fondo-di-solidarieta-sociale-della-pesca/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it